



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE E
DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
UFFICIO V - Disciplina delle professioni sanitarie

N.i.4.D.2.....

Risposta al Foglio del

N.

Ministero della Salute

DGPROF

0049054-P-12/10/2018



301290138

Alla Federazione nazionale degli
Ordini dei Chimici e dei Fisici
piazza S. Bernardo 106
00187 ROMA

segreteria@pec.chimici.it

presidente@chimicifisici.it

Oggetto: Interpello sull'iscrizione all'Albo dei Fisici .

Si fa riferimento alla nota di codesta Federazione nazionale pervenuta alla scrivente Direzione generale in data 9 settembre 2018, di pari oggetto (all.1).

Al riguardo, facendo seguito a quanto già comunicato con la nota del 1 agosto u.s., prot. n. 37978, si chiarisce che per quanto attiene ai Chimici ed ai Fisici l'iscrizione al relativo albo professionale è obbligatoria a partire dalla entrata in vigore della legge n. 3/2018 .

Infatti, il comma 2, dell'art. 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3 prevede che tutti i professionisti abilitati che intendano esercitare una professione sanitaria in qualunque forma giuridica, hanno l'obbligo di iscriversi all'albo professionale di riferimento.

Tale obbligo di iscrizione è stato poi richiamato anche dal successivo D.M. 23 marzo 2018, all'art. 3.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa Rossana Ugenti)



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

Prot. 1292/18/fncf/fta

Roma, 9 ottobre 2018

Gentile
Dott.ssa Rosanna Ugenti
Direttore Generale
Direzione generale delle professioni sanitarie e
delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - Roma
mail: segreteria.dgrups@sanita.it
PEC: dgrups@postacert.sanita.it

e.p.c. Gentile
Dott.ssa Cristina Rinaldi
Direttore
Ufficio 5 - Disciplina delle professioni sanitarie
mail: c.rinaldi@sanita.it

Oggetto: interpellò su iscrizione all'Albo dei Fisici.

La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell'ambito delle proprie funzioni di tutela degli interessi pubblici connessi all'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, nonché di vigilanza sul possesso dei titoli abilitanti per quest'ultimo,

premessò

che l'art. 2229, comma 1, del Codice civile statuisce: *"La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi"*;

che la Legge 11 gennaio 2018, n. 3 ha previsto, tra l'altro, il riconoscimento di nuove professioni sanitarie regolamentate quali quella del Chimico e quella del Fisico, sottoponendo le stesse alla vigilanza di codesto Ministero;

che ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla suddetta Legge 11 gennaio 2018, n. 3: *"Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo"*;

che il Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 3, espressamente prescrive: *"Ai fini dell'esercizio delle professioni di Chimico e di Fisico, in forma individuale, associata o societaria, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con soggetti pubblici o privati, sia nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo o di prestazione d'opera con soggetti pubblici o privati, anche ove tali rapporti siano saltuari e/o occasionali ed indipendentemente dalla tipologia contrattuale, è obbligatoria l'iscrizione all'Albo come previsto dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni. Sono vietati l'uso dei titoli professionali di cui all'art. 2 e del termine «Chimico» o «Fisico», con l'aggiunta di qualsiasi specificazione, da parte dei soggetti non iscritti all'Albo"*;



Federazione Nazionale degli Ordini dei **Chimici** e dei **Fisici**

che lo stesso Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", all'art. 6, commi 4 e 5, prevede letteralmente che, in via transitoria, per un anno e comunque fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Chimico e Fisico, i Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e dei fisici provvedono, su domanda, all'iscrizione nei singoli settori e sezioni dell'Albo di determinate categorie di Chimici e di Fisici;

considerato

che alcuni Chimici e Fisici aventi i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", pur esercitando, attualmente, tali professioni sanitarie e potendo procedere all'iscrizione all'Albo in virtù di dette disposizioni transitorie, non vi provvedono in via tempestiva;

chiede

al fine di fugare ogni dubbio, **conferma che la vigente normativa in materia di esercizio delle professioni sanitarie di Chimico e Fisico imponga a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 6 del Decreto del Ministro della Salute 23 marzo 2018, avente ad oggetto "Ordinamento della professione di Chimico e di Fisico", di presentare, in via immediata, domanda per l'iscrizione nei singoli settori e sezioni dell'Albo, senza attendere un ulteriore anno dall'entrata in vigore di tale decreto e/o l'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio della professione di Chimico e Fisico.**

Cordiali saluti.

Il Presidente
Dott. Chim. Nausicaa Orlandi